



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO

(D.C.C. n° 52 del 21 Agosto 2004)

INSEGNE D'ESERCIZIO E PUBBLICITARIE, PUBBLICITA' ORDINARIA, TENDE, BACHECHE.

INDICE

TITOLO I : APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

[Art. 1 Applicazione del Regolamento](#)

TITOLO II : INSEGNE D'ESERCIZIO E PUBBLICITARIE, PUBBLICITA' ORDINARIA, TENDE, BACHECHE

[Art. 2 Insegne d'esercizio](#)

[Art. 3 Insegne pubblicitarie](#)

[Art. 4 Pubblicità ordinaria](#)

[Art. 5 Tende](#)

[Art. 6 Bacheche](#)

[Art. 7 Requisiti generali delle insegne di esercizio e pubblicitarie, pubblicità ordinaria e bacheche](#)

[Art. 8 Requisiti generali delle tende](#)

[Art. 9 Classificazione delle insegne](#)

[Art. 10 Classificazione della pubblicità ordinaria](#)

[Art. 11 Classificazione delle bacheche](#)

[Art. 12 Ubicazione e caratteristica delle tende](#)

[Art. 13 Ubicazione delle insegne d'esercizio e pubblicitarie](#)

[Art. 14 Ubicazione delle bacheche](#)

[Art. 15 Caratteristiche delle insegne d'esercizio](#)

[Art. 16 Caratteristiche delle insegne pubblicitarie](#)

[Art. 17 Caratteristica delle bacheche](#)

[Art. 18 Ubicazione e caratteristica della pubblicità ordinaria](#)

TITOLO III : PROCEDURE

[Art. 19 Richiesta di autorizzazione e modalità](#)

[Art. 20 Rilascio o diniego dell'autorizzazione](#)

[Art. 21 Interventi di modifica e sostituzione](#)

[Art. 22 Buona conservazione](#)

[Art. 23 Condizioni dell'autorizzazione](#)

[Art. 24 Rimessa in ripristino](#)

[Art. 25 Decadenza dell'autorizzazione](#)

[Art. 26 Revoca dell'autorizzazione](#)

[Art. 27 Rimozione di installazioni abusive](#)

[Art. 28 Sanzioni](#)

TITOLO IV : PUBBLICITA' TEMPORANEA CON STRISCIONI TRASVERSALI ALLE VIE, PANNELLI, CASTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

[Art. 29 Striscioni, pannelli e castelli pubblicitari, temporanei](#)

TITOLO V : SOLUZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE

[Art. 30 Soluzioni diverse](#)

[Art. 31 Norma transitoria](#)



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

TITOLO I

Applicazione del regolamento

Art. 1 Applicazione del Regolamento

Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale del comune di Passignano sul Trasimeno e disciplinano la installazione, la sostituzione e la modifica di:

1. Insegne d'esercizio;
2. Insegne pubblicitarie;
3. Pubblicità ordinaria;
4. Tende e/o strutture di qualsiasi tipo a servizio dell'attività commerciali (gazebo, tensostrutture, tende autoportanti ecc.).
5. Bacheche;
6. Striscioni, pannelli e castelli pubblicitari, temporanei.

Per le strutture da posizionare in zone limitrofe a strade di proprietà di altri Enti (Stato, Provincia) sarà vincolante l'acquisizione del nulla osta dell'Ente proprietario stesso.

Vista la caratteristica delle strutture, che essendo prive di fondazioni sono facilmente rimovibili il presente regolamento va in deroga per le sole zone all'interno dei centri abitati alle norme di P.R.G.



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

TITOLO II

Insegne d'esercizio, insegne pubblicitarie, pubblicità ordinaria, tende, bacheche

Art. 2 Insegne d'esercizio e Targhe

Per **insegne d'esercizio** si intendono le scritte, i simboli e similari, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede dell'esercizio e/o area di proprietà relativa, che contengono il nome dell'esercente e/o la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell'esercizio e la sua attività prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

Le insegne d'esercizio definibili "**Targhe**", semplici tabelle monofacciali, delle dimensioni massime di cm. 50 (cinquanta) per lato, non luminose, riportanti l'indicazione dell'attività professionale o similare, ubicate agli ingressi della sede di attività, poste in edifici condominiali e similari possono essere installate previa comunicazione in carta semplice al Sindaco. L'installazione di dette targhe deve seguire criteri di unitarietà e modularità.

Art. 3 Insegne pubblicitarie

Per **insegne pubblicitarie** si intendono le scritte, i simboli e similari, con le caratteristiche di cui all'Art. 2, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio.

Art. 4 Pubblicità ordinaria

Per **pubblicità ordinaria** si intendono tutti gli altri mezzi pubblicitari visivi quali: cartelli, fregi, targhe, standardi, tele, tende, ombrelloni, globi, "displays" elettronici, oggetti vari, ecc.

Art. 5 Tende e strutture a servizio di attività commerciali

Per **tende** si intendono i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.

Per le sole attività commerciali, possono essere autorizzate delle strutture autoportanti realizzate in legno o metallo. Le stesse possono essere installate su suolo privato o pubblico concesso in base a precedente autorizzazione.

Art. 6 Bacheche

Per **bacheche**, vetrinette, teche e similari, si intendono manufatti fissati a parete o isolati, atti a contenere oggetti, fogli o messaggi pubblicitari.

Art. 7 Requisiti generali delle insegne di esercizio e pubblicitarie, pubblicità ordinaria e bacheche

La collocazione di insegne, pubblicità ordinaria e bacheche deve rispondere a criteri di corretto inserimento ambientale e di rispondenza alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante. La realizzazione deve avvenire con tecniche e con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità e ai criteri suddetti. L'eventuale sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta e riflessa, purché le sorgenti non siano abbaglianti; gli impianti elettrici eseguiti conformemente alla normativa generale in materia vigente. Le opere richieste devono essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. n° 393/59 e successive modifiche e integrazioni (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e relativo regolamento di esecuzione, nonché al D.P.R. 756/80, relativo alle sorgenti luminose visibili dalla ferrovia. I pali di sostegno delle insegne e della pubblicità in genere devono, in ogni caso, mantenere un risalvo di almeno cm. 50 (cinquanta) dal limite dello spazio pubblico soggetto al traffico veicolare (carreggiata). Le insegne, la pubblicità ordinaria e le bacheche comunque accessibili da suolo pubblico o aperto al pubblico, devono essere alimentate tramite trasformatore di isolamento. Le insegne a carattere stagionale non possono essere in alcun caso coperte od avvolte con qualsiasi materiale. Nei periodi di inattività temporanea dell'esercizio,



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

devono essere lasciate scoperte od essere rimosse ed installate previa semplice comunicazione al competente Ufficio comunale .

Art. 8 Requisiti generali delle tende e delle strutture connesse

Le tende devono avere caratteristiche tali da inserirsi correttamente nell'ambiente circostante con particolare riferimento all'edificio al quale sono collegate. La realizzazione deve avvenire con tecniche e materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e curabilità, in particolare:

1. La struttura portante deve essere realizzata in acciaio, alluminio o legno e dimensionata opportunamente per resistere agli sforzi a cui è sottoposta;
2. Le parti di struttura aggettanti sulla carreggiata stradale, indipendentemente dall'altezza di montaggio, devono essere detraibili e garantire sempre e comunque il traffico veicolare di mezzi ordinari e di soccorso;
3. Le strutture di sostegno, orizzontali e verticali, collegate al fabbricato o al suolo, devono essere facilmente rimovibili (ad es. con bulloni o innesto a baionetta), realizzate con elementi dal disegno semplice o secondo lo schema approvato dalla Amministrazione stessa;
4. Le strutture in metallo a vista, dovranno essere dipinte in colore grigio antracite, non potranno comunque essere utilizzati colori metallizzati e/o lucidi.
5. Le strutture in legno a vista, dovranno essere tinte in maniera naturale.
6. La copertura deve essere realizzata in tessuto o telo in materiale plastico o similare, anche di tipo rigido, comunque smontabile;
7. Le strutture verticali potranno essere dotate di pannelli di chiusura laterali totalmente trasparenti e completamente asportabili o richiudibili, tali da renderle utilizzabili anche nel periodo invernale.
8. Il pavimento delle strutture ove quello esistente presentasse delle forti sconessioni o elevate pendenze potrà essere realizzato con pavimento galleggiante in legno. Dovrà comunque essere sempre consentito il passaggio e l'accesso anche a persone disabili senza l'ausilio di nessun automatismo.
9. Gli eventuali impianti elettrici, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere realizzati con linee protette e poste in maniera da non essere "normalmente" raggiungibili;
10. Le tende non devono ostacolare la visibilità di segnali stradali, semafori e altre indicazioni di pubblica utilità, non devono costituire "barriere architettoniche";
11. Nelle zone omogenee definite dal P.R.G come centro storico, le tende non devono creare alterazione al prospetto edilizio o nascondere elementi di facciata di particolare pregio architettonico decorativo, possibilmente dovranno mettere in risalto particolari disegni di facciata ed eventualmente riproporli;
12. Nello stesso edificio tutte le tende devono rispondere a criteri di unitarietà; il progetto relativo deve essere presentato da almeno la metà degli esercizi presenti.
13. L'amministrazione propone uno schema di pannello tipo (vedi allegato "A") per omogeneizzare gli interventi, altre tipologie saranno comunque accettate dopo valutazione dell'apposita commissione integrata.
14. Nella zona di Piazza Aldo Moro, Piazza Garibaldi, Via Nazionale e in tutto il nucleo storico del "Castello", oltre tutto il centro storico di Castel Rigone (esclusa la zona antistante il Bar fino al perimetro principale della Piazza Monterone), è ammesso esclusivamente l'utilizzo di ombrelloni senza chiusura verticali di ogni tipo, è fatto divieto dell'applicazione di altre tipologie di coperture.

Art. 9 Classificazione delle insegne

Le insegne di esercizio e pubblicitarie, luminose e non luminose, si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) a bandiera, con o senza palo di sostegno;
- b) a parete;
- c) su tetto, su pensilina o su parti aggettanti.

Art. 10 Classificazione della pubblicità ordinaria

La pubblicità ordinaria di cui all' Art.4 può essere luminosa e non, a parete o isolata.
Se isolata può essere monofacciale, bifacciale, polifacciale.

Art. 11 Classificazione delle bacheche



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

Le bacheche, le vetrinette, le teche e similari, illuminate e non, si classificano secondo la loro collocazione fissa in:

- a) a parete
- b) isolate.

Art. 12 Ubicazione e caratteristica delle tende

Tende a sbalzo

Le tende e protezione di negozi o altri esercizi pubblici montate a sbalzo e aggettanti su spazi pubblici sono ammesse alle seguenti condizioni:

- 1) presenza di marciapiede o di tratto stradale non interessato dal flusso veicolare (isole pedonali e simili); nei periodi di ripresa del flusso veicolare le tende a sbalzo devono essere retratte;
- 2) ingombro massimo inferiore di almeno cm. 50 (cinquanta) rispetto alla dimensione del marciapiede; per tratti di strada senza marciapiede, ma non interessati dai veicoli, sporgenza massima di cm. 140 (centoquaranta);
- 3) ogni elemento della tenda, di altezza non inferiore a mt. 2,10 (due virgola dieci) dal piano di calpestio

Tende appoggiate

Le tende a protezione di negozi o altri esercizi pubblici dotate di montanti di appoggio, sono ammesse alle seguenti condizioni:

- 1) Le strutture di appoggio siano installate su suolo privato o privato di uso pubblico ad almeno cm. 50 (cinquanta) dal limite dello spazio pubblico soggetto a traffico veicolare (carreggiata), a distanza superiore a m. 3,50 (tre virgola cinquanta) dal muro esterno dell'esercizio;
- 2) Gli elementi orizzontali siano ad altezza non inferiore a mt. 2,10 (due virgola dieci) dal piano di calpestio. Sono altresì ammesse soluzioni alternative di tipologia preventivamente indicata dal competente Ufficio comunale.

Tende su spazi privati:

Le tende su spazi privati di pertinenza di esercizi pubblici, che si affacciano su strade e/o percorsi pubblici, montate a sbalzo od appoggiate, sono autorizzabili secondo le prescrizioni della precedenti lettere A) e B).

Art. 13 Ubicazione delle insegne di esercizio e pubblicitarie

Le insegne possono essere installate in corrispondenza dell'esercizio o in luogo diverso se insegne pubblicitarie. Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente su suolo privato. Possono aggettare su spazi pubblici o di uso pubblico. Gli eventuali supporti verticali sono ammessi anche su spazi privati di uso pubblico purchè non ostacolino il flusso di traffico pedonale e/o veicolare. Le insegne pubblicitarie devono essere installate esclusivamente su suolo privato e possono aggettare su spazi privati di uso pubblico. Altrove la collocazione è possibile solo su supporti di tipologia e ubicazione preventivamente indicate dal competente Ufficio comunale tenuto conto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche della zona e della compatibilità della presenza dei mezzi pubblicitari di cui sopra con la segnaletica stradale e la circolazione pedonale e veicolare.

Art. 14 Ubicazione delle bacheche

Le bacheche possono essere installate su suolo privato o pubblico e possono aggettare su suolo pubblico, per una profondità massima di 20 cm. fatta eccezione per quelle predisposte dal Comune stesso e quelle di tipologia e ubicazione preventivamente indicate dal competente Ufficio comunale.

Art. 15 Caratteristiche delle insegne



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

Nel Centro storico, in corrispondenza delle aperture dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, o ad altri pubblici esercizi, è consentita unicamente l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture medesime ed arretrate dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati. Le insegne e le scritte dovranno essere formate da segni e caratteri disposti su pannelli ciechi o trasparenti, non luminosi, purché inseriti tra l'intradosso dell'architrave ed una linea orizzontale a quota non inferiore a m. 2,20. Nel caso di vani ad arco, i pannelli saranno estesi a tutto il contorno del vano compreso tra l'intradosso dell'arco ed una linea comunque non superiore all'imposta del medesimo, dovranno essere conservate o ripristinate eventuali roste ed inferriate esistenti nell'apertura originale. Le scritte non luminose potranno essere illuminate mediante faretti installati simmetricamente al di sopra dell'architrave, o da una sorgente luminosa applicata sul retro dei caratteri. Nei locali che presentano aperture di dimensioni particolarmente ridotte è consentita l'installazione di insegne e scritte frontali al di sopra del vano, disposte simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo e formati da carattere luminosi realizzate, in tubi luminescenti di diametro non superiore a mm. 20 e di altezza non superiore a cm. 25, applicati direttamente sul paramento esterno della muratura.

Nelle restanti parti del territorio comunale le insegne d'esercizio possono essere dei seguenti tipi:

a) Frontali: se interessano strade con marciapiede pubblico o di uso pubblico, o con spazi laterali non interessati da flusso di traffico veicolare, possono avere una sporgenza massima dal filo della parete esterna di cm. 30 (trenta) mantenendo comunque un risalvo di almeno cm. 50 (cinquanta) fra il punto più sporgente del manufatto e il termine esterno del marciapiede stesso, devono avere una altezza di montaggio tale che la distanza fra il marciapiede e il filo inferiore dell'insegna sia superiore a mt. 2,50 (due virgola cinquanta). Se interessano strade senza marciapiede, devono avere almeno mt. 4,60 (quattro virgola sessanta) di distanza fra carreggiata ed il filo inferiore dell'insegna stessa. Altezze inferiori di montaggio sono ammesse per le insegne che non sporgono dal filo esterno del muro.

b) A bandiera: fatti salvi i requisiti di cui all'Art. 7, la sporgenza di tali insegne di esercizio non deve superare cm. 150 (centocinquanta) di aggetto su spazi pubblici. Qualora l'insegna a bandiera aggetti su spazi pubblici o di uso pubblico dotati di marciapiede, il manufatto deve mantenere un risalvo di almeno cm. 50 (cinquanta) fra il punto più sporgente e il termine esterno del marciapiede stesso misurato in proiezione verticale e l'altezza minima di montaggio non deve essere inferiore a mt. 2,50 (due virgola cinquanta); in assenza di marciapiede l'altezza minima di montaggio non deve essere inferiore a mt.4,60 (quattro virgola sessanta). Per i casi suddetti la parte superiore delle insegne a bandiera non deve eccedere la linea di gronda o l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale dell'edificio interessato.

c) Su tetto, su pensilina o su parti strutturali aggettanti: le insegne su tetto, su pensilina o su parti strutturali aggettanti devono essere composte di lettere singole non a cassonetto. Nelle zone omogenee "A" non sono ammesse le insegne d'esercizio sui tetti. Le insegne d'esercizio installate sopra pensilina non possono avere una altezza superiore a cm. 80 (ottanta). Se applicate sotto pensilina o parti strutturali aggettanti non devono avere altezza di montaggio inferiore mt. 2,50 (due virgola cinquanta). Le insegne non possono eccedere il filo esterno della pensilina, salvo i casi di montaggio sul fronte della pensilina stessa, per spessori di cm. 15 a lettere singole non a cassonetto in zona "A", di cm. 30 nelle restanti zone. E' vietata l'installazione di insegne sui balconi e sulle ringhiere dei terrazzi.

Art. 16 Caratteristiche delle insegne pubblicitarie

Le insegne pubblicitarie, da collocarsi ove indicato dall'Art. 13, devono rispondere a criteri progettuali di unitarietà, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Artt. 7 e 13.

Art. 17 Caratteristiche delle bacheche

Le bacheche devono essere di disegno essenziale. Possono avere chiusure frontali quali ante trasparenti e simili. Lo spessore di tali manufatti non può superare in ogni caso i cm. 20 (venti).

Art. 18 Ubicazione e caratteristiche della pubblicità ordinaria

La pubblicità ordinaria non è ammessa nella zona omogenea "A" (Centro Storico). Nelle restanti parti di territorio comunale definite "Centri Abitati" la installazione della pubblicità ordinaria deve rispondere ai requisiti di cui all'Art. 7



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

del presente Regolamento. Lungo le strade fuori dai centri abitati, fermo restando quanto previsto dal T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e relativo Regolamento di esecuzione, l'ubicazione della pubblicità ordinaria deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) distanza dalla carreggiata stradale: mt. 3 (tre);
- b) altezza, dalla quota del ciglio della strada, della base del cartello: mt. 1,20 (uno virgola venti);
- c) distanza da altri cartelli pubblicitari: mt. 100 (cento);
- d) distanza dai segnali stradali o semaforici: di almeno mt. 200 (duecento) prima e mt. 100 (cento) dopo;
- e) superficie massima: mq. 6 (sei).

E' prevista altresì la pubblicità ordinaria in luoghi quali: impianti sportivi, cantieri edili, distributori di carburante, aree esterne fieristiche, luoghi simili. In detti casi l'esposizione dei mezzi pubblicitari può essere temporanea e perciò autorizzata con le modalità di cui all'Art. 29.



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

TITOLO III

Procedure

Art. 19 Richiesta di autorizzazione Modalità

Chiunque intenda installare insegne, pubblicità ordinaria, tende bacheche, deve richiedere il permesso preventivo al Sindaco, come da normativa vigente con domanda in bollo contenente le caratteristiche principali dell'opera corredata di:

- 1) planimetria in scala adeguata de luogo ove si intende collocare l'opera, nonché di un congruo intorno dello stesso;
- 2) progetto quotato in scala 1:20, o comunque tale da individuare tutti gli elementi essenziali dell'opera e della collocazione della stessa, compreso il disegno dei supporti ed i colori che si intendono adottare, eventuali impianti elettrici (nel rispetto delle norme C.E.I.) con le caratteristiche di illuminazione;
- 3) documentazione fotografica, costituita da almeno 2 (due) foto a colori formato minimo 10x15 cm., che individui il contesto ambientale nel quale l'opera andrà ad inserirsi;
- 4) stralcio del Piano Regolatore Generale (1:5000). Per opere in zona "A1" stralcio del Piano relativo ad intervento sugli edifici (1:1000);
- 5) nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, per le opere che si riferiscono ad edifici o siti vincolati ai sensi della Legge 1089/39 o Parere Paesaggistico ai sensi del D.Lgsvo 490/99 per le zone vincolate come definite dal P.R.G. vigente;
- 6) idoneo titolo rilasciato dagli Enti interessati, relativamente alle installazioni in luoghi di loro competenza (FF.SS., Demanio, ecc.).

La documentazione del presente articolo devono essere firmate dal richiedente e da tecnico regolarmente iscritto negli Albi professionali, sugli elaborati relativi ad opere di particolare rilevanza. La realizzazione delle opere deve avvenire secondo gli obblighi e le norme di legge.

Art. 20 Rilascio o diniego del Permesso

La determinazione positiva o negativa viene notificata nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 21 Interventi di modifica e sostituzione

Per ogni operazione di sostituzione o modifica che si intenda apportare ad insegne, pubblicità ordinaria, tende e bacheche esistenti, escluse le semplici operazioni di manutenzione o i cambi di dicitura senza modifica delle dimensioni del mezzo di cui sarà data comunicazione al Sindaco, valgono le prescrizioni e procedure di cui agli Artt. 19 e 20 .

Art. 22 Buona conservazione

Le insegne, tutti gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche, devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e di funzionalità.

Qualora non si verifichi questa condizione, il Sindaco o suo delegato ne intima la sistemazione e in difetto la rimozione. In caso di non ottemperanza, insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche vengono rimossi d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare.

Art. 23 Condizioni del Permesso

Il permesso non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, a tutte le leggi, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto da eventuali regolamenti condominiali.

Il permesso deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli incaricati municipali.

I titolari del permesso, ai fini della validità della stessa, sono tenuti a corrispondere le imposte ed i diritti previsti dalla normativa vigente.



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

Art. 24 Rimessa in pristino

In caso di cessazione dell'attività o di suo trasferimento, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'insegna, del mezzo pubblicitario, della tenda, o della bacheca.

In caso di inottemperanza provvede l'Autorità Comunale, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Art. 25 Decadenza del Permesso

Il permesso all'installazione di insegne, pubblicità ordinaria, tende e bacheche decade qualora non siano osservate le condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione stessa.

Art. 26 Revoca del Permesso

Il Sindaco o suo delegato può revocare il permesso per motivi di pubblico interesse, senza che il titolare del permesso abbia diritto ad indennità compensi di sorta.

Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato.

Art. 27 Rimozione di installazioni abusive

Le insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche, installati abusivamente devono essere rimossi a cura dell'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione a rimuovere. Trascorso tale termine si provvede d'ufficio, a spese dell'interessato. Gli arredi di cui sopra abusivamente installati su suolo pubblico, sono rimossi, immediatamente e senza obbligo di preavviso, da parte dell'Ente Pubblico proprietario del suolo a mezzo di sue maestranze o ditte private, addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato, oppure direttamente negli stessi termini temporali dall'interessato. Il materiale rimosso può essere con ordinanza del Sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, dell'importo dei diritti e della imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 28 Sanzioni

Al presente regolamento sono applicate le sanzioni previste dall'Art.106 e seguenti e successive modificazioni ed integrazioni della Legge Comunale e Provinciale, T.U. 383/34, nei confronti del proprietario o del titolare dell'esercizio o attività, della ditta installatrice e del soggetto che acconsente la installazione.



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

TITOLO IV

Collocazione temporanea di striscioni trasversali alle vie, pannelli, castelli pubblicitari e simili

Art. 29 Striscioni trasversali alle vie, pannelli, castelli pubblicitari e simili, temporanei

Per striscioni trasversali alle vie, pannelli castelli pubblicitari e simili, si intendono tutti i mezzi atti a pubblicizzare per limitati periodi di tempo qualsiasi manifestazione e iniziativa di carattere temporaneo. Detti mezzi pubblicitari temporanei devono rispondere ai requisiti di cui all'Art. 7 del presente Regolamento. In particolare gli striscioni trasversali alle vie devono essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4,60 (quattro virgola sessanta) dal piano stradale, misurata sulla mezzera dello stesso. Devono riportare il messaggio pubblicitario su ambo le facce. La collocazione temporanea dei mezzi di cui al presente articolo è effettuata in via prioritaria dal Comune, il quale può altresì autorizzare alla collocazione terzi per manifestazioni patrocinate dal Comune o dagli altri Enti Pubblici territoriali. Sono autorizzabili: partiti e associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, italiane e dei paesi della C.E.E.; associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, spettacoli viaggianti e di beneficenza; festeggiamenti patriottici e religiosi. Le collocazioni oggetto del presente articolo possono farsi esclusivamente nei punti del territorio indicati dall'Ufficio comunale competente. I mezzi pubblicitari temporanei non possono essere installati antecedentemente a 40 (quaranta) giorni prima dell'inizio e devono essere rimossi entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal termine della manifestazione o iniziativa e comunque non possono essere esposti per un periodo superiore ai 60 (sessanta) giorni. La domanda tendente ad ottenere preventiva autorizzazione alla installazione temporanea, in carta legale, rivolta al Sindaco e indirizzata a: "Area Tecnica", deve contenere, in allegato, elaborato grafico e/o fotografico, in n° 3 copie, in cui si evidenzia il mezzo pubblicitario, le relative dimensioni, i colori, le caratteristiche principali del manufatto. Il richiedente deve dichiararvi l'assunzione di propria responsabilità per ogni danno a cose e a terzi derivante dalle collocazioni effettuate. La determinazione positiva o negativa, sulla base del parere formulato dal competente Ufficio comunale, viene notificata al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda. I termini di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti i richiedenti a mezzo di comunicazione scritta, o notifica diretta, a produrre ulteriore documentazione. Contro le determinazioni negative, l'interessato può presentare ricorso al Sindaco entro 7 (sette) giorni dalla notifica della determinazione negativa stessa. Il Sindaco entro i 10 (dieci) giorni successivi alla presentazione del ricorso dovrà notificare la decisione. I mezzi pubblicitari temporanei abusivamente installati sono rimossi immediatamente da parte dell'Ente Pubblico (Comune, Aziende Municipalizzate ecc.) senza obbligo di preavviso. In tal caso spese e rifusione di eventuali danni sono a carico dell'interessato.



Comune di Passignano sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio

TITOLO V

Soluzioni diverse e norme transitorie

Art. 30 Soluzioni diverse

Soluzioni diverse da quanto previsto nei precedenti articoli del presente Regolamento possono essere autorizzate per progetti unitari di iniziativa pubblica e/o privata purchè riferiti almeno ai fronti stradali compresi fra due vie o piazze, nel qual caso costituiscono obbligo per tutti i presenti nell'area oggetto dell'intervento unitario. Detti progetti unitari di iniziativa privata devono essere presentati da un consistente numero di richiedenti e/o da comitati all'uopo costituiti.

Art. 31 Norma transitorie

Le insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche esistenti, regolarmente autorizzate, anche installate su suolo pubblico, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sono sottoposte alla seguente normativa.

Allegato schema strutture tipo

Telo in tessuto o materiale plastico di colore chiaro

